



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI

**INFORMED
CHOICES IN
CROSS-BORDER
ENFORCEMENT
IC²BE**

Project JUST-AG-2016-02-764217
With financial support from the Civil
Justice Programme of the European
Union



*Profili applicativi del Regolamento sul
Titolo Esecutivo Europeo
Parte I*

Francesca C. Villata

Professore ordinario
di diritto internazionale

PROBLEMI ATTUALI IN TEMA DI
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI
NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA ED EUROPEA

Corte di Cassazione

6-8 marzo 2019

Indice

I- Caratteri generali del Reg. n. 805/2004

II- Ambito di applicazione

III- ...relativi a un «credito non contestato»

IV- Provvedimenti certificabili ex art. 3 par. 1 lett. b

*V- Requisiti per la certificazione come titolo
esecutivo europeo (art. 6)*

*V- Norme minime per i procedimenti relativi ai
crediti non contestati (Capo III)*

*VII- Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime
(art. 18)*

*VIII- Certificazione di decisioni rese a seguito di un
giudizio di impugnazione*



I- Caratteri generali del Reg. n. 805/2004



Non
contestazione
e requisiti
procedurali
minimi

Certificato di
TEE rilasciato
dall'AG dello
SM di origine

Assenza di
controlli
ulteriori
nello SM di
esecuzione

Alternatività
à rispetto
al regime
del Reg.
Bruxelles I-
bis

Regime
derogatori
o e
speciale

II- Ambito di applicazione

«in materia **civile e commerciale**» (art. 2 ma v. anche art. 68 par. 2 del Regolamento (CE) n. 4/2009)

Controversia non necessariamente transnazionale / **interesse attuale o potenziale all'esecuzione in altro SM**

«si applica alle decisioni giudiziarie, alle **transazioni giudiziarie** e agli **atti pubblici** relativi a crediti non contestati» (art. 3 par. 1)

decisioni giudiziarie rese, transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati **posteriormente alla** entrata in vigore del Reg (**21 gennaio 2005**) (art. 26)

...«relativi a **crediti non contestati**» (art. 3 par. 1)



III- ...relativi a un «credito non contestato»

Art. 3 par. 1, secondo cpv.

Un credito si considera "non contestato" se:

- a) il debitore l'ha **espressamente riconosciuto** mediante una *dichiarazione* o mediante una *transazione* approvata dal giudice o conclusa; **dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario**
- b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, *in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine*; o
- c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, *sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine*, o
- d) il debitore l'ha **espressamente riconosciuto** in un atto pubblico



III- ...relativi a un «credito non contestato»

CG, 9 marzo 2017,
causa C-484/15,
Zulfikarpašić

*Decisioni emesse
nell'ambito di un
procedimento giudiziario
che offre garanzie di
indipendenza e di
imparzialità nonché il
rispetto del principio del
contraddittorio*

Assenza di
contestazione ex art. 3
par. 1 lett. *b*:

*«assenza accertata di
contestazione da parte del
debitore in ordine alla
natura o all'entità del
debito» (cons. 5) che «può
assumere la forma di
mancata comparizione in
un'udienza davanti al
giudice o mancata
osservanza dell'invito di
un giudice a notificare
l'intenzione di difendere la
propria causa per iscritto»
(cons. 6)*

IV- Provvedimenti certificabili ex art. 3 par. 1 lett. b

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 648 cpc, prima che sia proposta opposizione (Trib. Prato, ord. 30 novembre 2011, Trib. Mantova, 10 luglio 2015)

Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione o mancata o tardiva costituzione dell'opponente ex art. 647 cpc (App. Bologna, decr. 13 gennaio 2016)

Ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter cpc, una volta spirato il termine per la costituzione dell'ingiunto

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 186-bis cpc

Sentenze contumaciali

- CG, 15 marzo 2012, Causa C-292/10, *G c. Cornelius de Visser*
- CG, 16 giugno 2016, causa C-511/14, *Pebros servizi c. Aston Martin*
- CG, 28 febbraio 2018, Causa C-289/17, *Collect Inkasso OÜ e a. / Rain Aint e a.*



V- Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo (art. 6)

Requisiti comuni a tutte le decisioni relativi a crediti «non contestati» ex art. 3

- decisione esecutiva nello Stato membro d'origine
- Non in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1215/2012

Requisiti ulteriori per le decisioni relative a crediti «non contestati» ex art. 3 par. 1 lett. b e c

- decisione giudiziaria pronunciata nello SM del domicilio del debitore-consumatore (CG, 5 dicembre 2013, causa C-508/12, Vapenik c. Thurner)
- procedimento giudiziario svoltosi nello SM d'origine conforme ai **requisiti procedurali minimi** di cui al Capo III inerenti [*salvo sanatoria ex art. 18*]
 - alla notificazione della domanda giudiziale o di un atto equivalente al debitore (artt. 13 e 14)
 - alle informazioni che il debitore deve ricevere riguardo al credito (art. 16) e agli adempimenti procedurali necessari per contestarlo (art. 17)
 - alla possibilità per il debitore di chiedere il riesame della decisione in casi eccezionali (art. 19)

VI- Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati (Capo III)

Requisiti inerenti alla **notificazione** della domanda giudiziale o di un atto equivalente al debitore

Considerando n. 14: Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall'assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario.

Art. 15 La notificazione ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore.

Art. 13 *Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore*

Art. 14 *Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore*

VI- Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati (Capo III)

Art. 13 *Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore*

1. La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:

- a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,
- b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione,
- c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,
- d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del par. 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.



VI- Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati (Capo III)

Art. 14 *Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore*

1. La notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

- a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore;
- b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi "locali commerciali" a una persona alle dipendenze del debitore;
- c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;
- d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
- e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello SM di origine;
- f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

2. Ai fini del presente Reg. la notificazione di cui al par. 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

3. La notificazione, ai sensi del par. 1, lett. a-d è attestata da:

- a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica: i. la forma di notificazione; la data in cui è stata effettuata; ii. se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, iii. il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso, o
- b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del par. 1 lett. a e b.



VI- Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati (Capo III)

CG, 15 marzo 2012,
causa C-292/10, G c.
Cornelius de Visser

*ai sensi dell'art. 14
par. 2, «ai fini del
presente regolamento
la notificazione di cui
al par. 1 non è
ammissibile se
l'indirizzo del
debitore non è
conosciuto con
certezza»*

CG, 2 marzo 2017,
causa C-354/15,
*Andrew Marcus
Henderson c. Novo
Banco SA*

alla stregua di quanto previsto dall'articolo 14, par. 1, lett. a), per quanto attiene alla notificazione o alla comunicazione di un atto di citazione in materia di crediti non contestati, la facoltà data a una terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del suo destinatario può valere solo per le persone adulte che si trovano all'interno della residenza del destinatario, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che lavorano come dipendenti a tale indirizzo

VI- Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati (Capo III)

Requisiti inerenti alle informazioni che il debitore deve ricevere riguardo al credito (art. 16)

Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti;
- b) l'importo del credito;
- c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;
- d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

e riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestarlo (art. 17)

Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:

- a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;
- b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

VI- Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati (Capo III)

Requisito inerente alla possibilità per il debitore di chiedere il riesame della decisione in casi eccezionali

Art. 19 Norme minime per il riesame in casi eccezionali

1. Oltre ai requisiti di cui agli artt. da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come TEE se il debitore, conformemente alla legislazione dello SM di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:

a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e

ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,

o

b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli SM di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle del par. 1.

Cons. 14 Tutti i metodi di notificazione elencati agli artt. 13 e 14 sono caratterizzati sia dall'assoluta certezza (art. 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (art. 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario. **Nella seconda ipotesi, una decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come TEE soltanto se lo SM d'origine dispone di un meccanismo appropriato che consenta al debitore di chiedere il riesame completo della decisione giudiziaria alle condizioni stabilite all'art. 19, nei casi eccezionali in cui, malgrado l'osservanza dell'arti. 14, il documento non sia pervenuto al destinatario.**



VI- Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati (Capo III)

- ❖ Previsione di tale possibilità nell'ordinamento dello SM di origine costituisce «condizione di emissione del certificato»: App. Torino, decr. 23 febbraio 2012; CG, 17 dicembre 2015, causa C-300/14, *Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA*
- ❖ Caratteristiche che tale procedura deve avere, ove esistente nell'ordinamento dello SM in questione: CG, 17 dicembre 2015, causa C-300/14, *Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA*:
 - ❖ mezzi di ricorso che rispettino sufficientemente i diritti della difesa del debitore e il diritto a un processo equo di cui ai cons. nn. 10 e 11
 - ❖ devono consentire un riesame completo della decisione in fatto e in diritto
 - ❖ e di chiedere tale riesame oltre i termini ordinari previsti dal diritto nazionale per proporre opposizione o appello della decisione giudiziaria. Questo vale, segnatamente, se il diritto nazionale prevede la possibilità di prorogare tali termini, in modo che essi decorrano nuovamente non prima del giorno in cui il debitore ha effettivamente avuto la possibilità di prendere conoscenza del contenuto della decisione o di proporre un ricorso
- ❖ Comunicazione del governo italiano: Il procedimento di riesame di cui all'art. 19 par. 1 consiste nell'impugnazione ordinaria (art. 323 ss. cpc: appello e ricorso per cassazione) e straordinaria (art. 395 cpc).
- ❖ Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex 650 cpc: App. Torino, decr. 23 febbraio 2012



VII- Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime (art. 18)

1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello SM d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli artt. da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come TEE se:
 - a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli artt. 13 o 14; e
 - b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e
 - c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.
2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello SM d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli artt. 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.

Corte di Cassazione, 22 maggio 2015 n. 10543

CG, 28 febbraio 2018, Causa C-289/17, *Collect Inkasso OÜ c. Rain Aint*

VIII- Certificazione di decisioni rese a seguito di un giudizio di impugnazione

Cons. n. 7 Il Reg. dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come TEE.

Art. 3 - Titoli esecutivi da certificare come TEE

2. Il Reg. si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come TEE.

Art. 6 Requisiti per la certificazione come TEE

3. Fatto salvo l'art. 12 par. 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come TEE ai sensi del par. 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello SM d'origine.

Art. 12 Campo di applicazione delle norme minime

2. I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di TEE o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'art. 6 par. 3 relativo ad una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione giudiziaria se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 par. 1, lett. b o c.

Allegato V, punto n. 8: «Al momento della decisione conseguente all'impugnazione il credito non è contestato ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. b o c»: «Sì»/«No»; Solo «In caso affermativo» l'autorità certificante deve proseguire con i punti n. 8.1 ss.



VIII- Certificazione di decisioni rese a seguito di un giudizio di impugnazione

Debitore impugna una decisione precedentemente certificata

Se impugnazione accolta

Ai sensi dell'art. 6 par. 2 il debitore potrà presentare istanza «al giudice d'origine» per il rilascio di «un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV»

Se accolta parzialmente/rigettata

Il creditore potrà ottenere, con «istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello SM d'origine» (art. 6 par. 3), senza nuova verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio del certificato rispetto al giudizio di impugnazione, dal momento che arg. ex art. 3 par. 2 e cons. n. 7, l'impugnazione del debitore non rende «contestato» un credito che era certificato come «non contestato» in riferimento alla decisione di I grado

VIII- Certificazione di decisioni rese a seguito di un giudizio di impugnazione

Creditore impugna una decisione di rigetto

Impugnazione accolta con condanna del debitore

Se debitore era e rimane contumace:
TEE


Se debitore contumace in I e si costituisce in II contestando

Artt. 12 par. 2 + 3 par. 2 => NO TEE

Se debitore attivo in I e assente in II

Non contestato => TEE
/ contestato in I => NO TEE
?

VIII- Certificazione di decisioni rese a seguito di un giudizio di impugnazione





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI

Grazie per la Vostra attenzione!

francesca.villata@unimi.it